

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. VINCENTI Sante

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

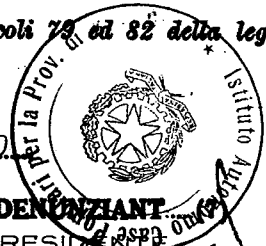
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/B del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1960 al 10-8-1961

Corrispettivi patuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE

IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 12 AGO 1960 19 al N. 568
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

18 APR. 1964

Prot. N. 2636

Brindisi li

RACCOMANDATA

AL SIG. Quartulli Giuseppe

4° lotto - Via per Leghe

Ostuni

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n.231.-
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Ostuni Lotto 4° Scala 13/4 via per Leghe a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al D.P.R. 27.4.1962 n.231 ascende a £. 1.173.931 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art.7 delle Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

[Handwritten signature]

Rep. 38324/4993

Deposito e pubblicazione di testamento olografo.-

Repubblica Italiana

Il giorno sette aprile millenovecentosettantasei,
in Ostuni, nel mio studio a Piazza Libertà 12.---

Avanti a me Avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo,
Notaio in Ostuni, iscritto nel collegio notarile dei
distretti riuniti di Lecce e Brindisi ed in presenza
dei testimoni: Carella Cosimo, impiegato, nato l'8 no-
vembre 1950 a Ostuni ove domicilia e Suma Francesco,
impiegato, nato il 13 aprile 1927 a Ostuni ove domici-
lia, a me noti ed idonei;

é presente:

QUARTULLI Cecilia, casalinga, nata il 26 marzo 1924 a
Ostuni ove domicilia a via Mons. Mindelli n. 15/4.---

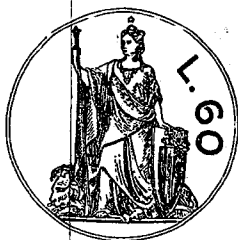
Della cui identità personale sono certo.----

La quale, in presenza dei testimoni, mi richiede di
procedere alla pubblicazione del testamento lografo
del sig. Quartulli Giuseppe Nicola che era nato il
8 giugno 1895 a Ostuni, morto in Ostuni il 30.1.1974
come risulta dall'estratto dell'atto di morte rila-
sciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune
di Ostuni, che al presente allego alla lettera A)
onde ne formi parte integrante; testamento olografo
che mi consegna alla presenza dei testimoni.----

Registrato a Ostuni il 27.10.1978
al n. 358 Vol. 123 Mod. 1
F. de L. per INVIA
e L. per Imp. di Tra. ar.



Paolo De Laurentiis



dell'insorta necessità e contestualmente lo citava a comparire innanzi al Conciliatore, competente per valore, onde sentirsi convalidare l'intimata licenza.

Con sentenza del 7 ottobre 1950 il primo giudice respingeva la domanda attrice, ritenendo l'inattualità della dedotta situazione di necessità, ma avverso la sentenza veniva proposto appello per i seguenti motivi:

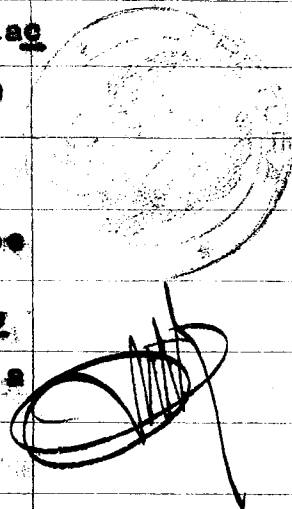
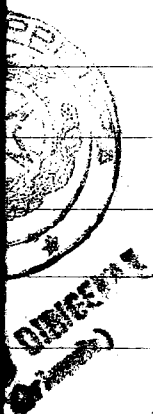
1) non si poteva escludere la necessità per il fatto che il congedo non si era ancora verificato, giacchè sin dal 28 aprile 1949 il marito dell'attrice era stato tenuto in servizio precario;

2) essendo, comunque, certo che il congedo sarebbe avvenuto il 15 aprile 1951, la licenza poteva essere quanto meno convalidata per una data prossima a quella anzidetta;

3) è antigiuridico ed incivile richiedere per l'accoglimento della domanda la dimostrazione che la famiglia dell'attrice sia già sprovvista di un qualsiasi alloggio e costretta a rifugi di fortuna.

Per tali motivi si chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza con la condanna del Vincenti alle spese del doppio giudizio.

Alla prima udienza di comparizione l'appellato ri



te tutelato sia dalla volontà della Duilio, sia dalla legge nell'attesa dell'incerto trattenimento in servizio dopo il 15 aprile 1951, mentre la Duilio si trovava esposta alla dura necessità di cercare un alloggio di fortuna.

Con una tale situazione appare ingiusto non riconoscere nella locatrice lo stato di necessità legittimante l'opposizione alla proroga legale e pretendere per tale riconoscimento il verificarsi dell'evento tenuto.

L'affermazione si fonda anche sul costante orientamento della giurisprudenza, che ravvisa lo stato di necessità anche nell'imminenza di un matrimonio (v. da ult. Cass. Sez. 3^a 15 marzo 1950 n. 699 da Mass. Giur. It. 1950 col. 182), sicchè, se la necessità ricorre nella prossimità di un matrimonio, che è un fatto dipendente dalla volontà del locatore unbente, anche se giustificato da esigenze morali e sociali, tanto più va riconosciuta la necessità nell'imminenza di un collocamento in congedo, rimesso unicamente alla volontà della Pubblica Amministrazione.

Ciò ritenuto, le spese del primo giudizio vanno poste a carico del Vincenti, mentre quelle del presente possano essere compensate a metà, tenuto conto della lesa condotta processuale mantenuta in gra

pellato si presenta inutile, essendo pacifici i fatti dedotti, va osservato che, pure a prescindere dal verificarsi del collocamento in congedo, la Duilio era legittimata ad accampare una situazione di urgente ed improrogabile necessità.

Già nel luglio 1950, infatti, si poteva prevedere l'imminenza del congedo, giacchè questo era certo, mentre del tutto probabile o casuale era il trattenimento in servizio. Far alcuna colpa alla Duilio di aver voluto evitare le irreparabili e gravi conseguenze del congedo, specie in considerazione del lungo tempo necessario per ottenere convenientemente la disponibilità effettiva dell'abitazione, sembra illogico e, perciò, non conforme alla legge.

Né può obiettarsi che, in caso di accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, l'inquilino si sarebbe visto negare la preroga legale per una necessità inesistente, giacchè in tal caso non solo la Duilio si sarebbe logicamente astenuta dal far valere il titolo esecutivo, ma il Vincenti avrebbe potuto anche invocare la tutela prevista nell'art.

8 Legge 23 maggio 1950 n.253, se l'immobile non fosse stato dopo l'eventuale esecuzione fraudolenta adibito ad uso di abitazione della famiglia Duilio. In sentenza, dunque, il Vincenti era sufficientemen-

13-5-52
N. 4334

consegnato a mano
13/5/52
RSP

184

On.
Segreteria Istituto Auto-
nomo per le case popolari
della provincia di Brindisi

Sottoscritti coniugi
Vincent Domenico ed Elisa
Ancora chiedono di poter
ottenere l'assegnazione di
un alloggio in locazione nel
nuovo lotto di case popolari
di recente costruzione nel comu-
ne di Ostuni questo manifesto
del 18 aprile u. S.

Si fa presente che i sotto-
scritti sono rispettivamente
impiegati presso il comune di
Ostuni e presso la Casa Madre
e Bambino di Ostuni quale
assistente Sanitario visitatri-
ce come da certificati qui al-
legati.

Che hanno una sentenza
di sprolto del luglio u. S.

in seguito alla quale si pro-
vano rifugiati in una coatta
di un solo vano insufficiente
al nucleo familiare composto
di sette persone e priva di co-
modità indispensabili all'
igiene facendo così vita pro-
misqua contro ogni regola
d'igiene e moralità.

Allegano alla presente i
seguenti documenti:

- 1.^a copia della sentenza di sfratto
- 2.^a Situazione di famiglia visitata
dall'Ufficio S.P. D.D.
- 3.^a Certificato Sanitario
4. " " Residenza
- 5.^a " " della Federazione Provin-
ciale O.M.I.

Con affetto

Dm
Vincent Domenico

Aurora Elisa

Osleri 13 maggio 1952

conosceva la necessità dedotta dall'attore, ma, affermando che essa si era verificata solo dopo la sentenza di primo grado, chiedeva la compensazione delle spese di giudizio ed a tal fine chiedeva di provare con testimoni che il marito della Duilio faceva parte di uno scaglione di sottufficiali dei carabinieri, alcuni dei quali, su loro domanda, erano stati tratti in servizio.

Con tali conclusioni, la causa passava in decisione.

D I R I T T O.

Poichè vi è stato un esplicito riconoscimento della domanda attoria, è ovvio che non meno ogni questione di merito, ma è pur necessario farne cenno per decidere in ordine alle spese di giudizio.

L'appellante sostiene, infatti, che già con la precedente situazione, ed ossia prima del collocamento in congedo, il conciliatore avrebbe dovuto dichiarare l'urgente ed improrogabile necessità.

A ciò obietta l'appellato che il collocamento in congedo era, al momento della domanda innanzi al primo giudice, un fatto non solo futuro, ma anche incerto, giacchè il marito della Duilio aveva fatto domanda per restare in servizio e soltanto nel marzo 1951 la sua richiesta era stata respinta.

Premesso che la prova testimoniale offerta dall'ap

to Orlando.

Depositata in Cancelleria oggi 27 aprile 1951 Il
Cancelliere Dirigente firmato Orlando.

N.193 Mod.3° Vol.33 Registrato in Ostuni addì 2 mag
gio 1951 - Esatte lire trecento. Il Procuratore
firmato Calasso Giovanni.

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne
siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Ministero Pubblico
di darvi assistenza, a tutti gli ufficiali della for
za pubblica di concorrervi quando ne siano legalmen
te richiesti.

Per copia conforme rilasciata per la prima volta in
forma esecutiva a richiesta dell'avv. Assiano nello
interesse di Duilio Maria.

Ostuni, 5 Maggio 1951

Il Cancelliere Dirigente firmato Orlando.

Collazionata ed autenticata per uso di notifica.

Ostuni, 5 Maggio 1951



IL CANCELLIERE DIRIGENTE

(G. Calasso)

Orlando

Ostuni 5 maggio 1951

Carli
L. 27.8

4737
V. J. 1951
in Calasso

do di appello.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Dullio Maria fu Emanuele avverso la sentenza emessa dal Conciliatore di Ostuni in data 7 ottobre 1950 nei confronti di Vincenti Domenico fu Vittorio, in accoglimento dell'appello, dichiara cessata la proroga legale della locazione della casa sita in Ostuni alla via Arnaldo Cantani n.25 e ad ordina il rilascio della stessa da parte di Vincenti Domenico in favore della locataria Dullio Maria.

Condanna il Vincenti Domenico al pagamento delle spese del primo giudizio, liquidate in lire 8.109,- (ottomilacentonove), ivi comprese lire 2.000,- (duemila) per diritti di procuratore e lire 5.000,- (cinquemila) per onorario di avvocato, nonché al pagamento della metà delle spese del presente giudizio, liquidando tale metà complessive lire 14.775,- (quattordicimilasettecentosettantacinque), ivi comprese lire 2.375,- (duemilatrecentosettantacinque) per diritti di procuratore e lire 9.000,- (novemila) per onorario di avvocato.

Ostuni, 27 Aprile 1951

Il Pretore firmato Imponente - Il Cancelliere Ettore

te tutelato sia dalla volontà della Duillie, sia dalla legge nell'attesa dell'incerto trattenimento in servizio dopo il 15 aprile 1951, mentre la Duillie si trovava esposta alla dura necessità di cercare un alloggio di fortuna.

Con una tale situazione appare ingiusto non riconoscere nella locatrice lo stato di necessità legittimante l'opposizione alla proroga legale e pretendere per tale riconoscimento il verificarsi dell'evento tenuto.

L'affermazione si fonda anche sul costante orientamento della giurisprudenza, che ravvisa lo stato di necessità anche nell'imminenza di un matrimonio (v. da ult. Cass. Sez. 5^a 15 marzo 1950 n. 699 da Mass. Giur. It. 1950 col. 182), sicchè, se la necessità ricorre nella prossimità di un matrimonio, che è un fatto dipendente dalla volontà del locatore unbente, anche se giustificato da esigenze morali e sociali, tanto più va riconosciuta la necessità nell'imminenza di un collocamento in congedo, rimesso unicamente alla volontà della Pubblica Amministrazione. Ciò ritenuto, le spese del primo giudizio vanno poste a carico del Vincenti, mentre quelle del presente possano essere compensate a metà, tenuto conto della lesa condotta processuale mantenuta in gra

pellato si presenta inutile, essendo pacifici i fatti dedotti, va osservato che, pure a prescindere dal verificarsi del collocamento in congedo, la Duilio era legittimata ad accampare una situazione di urgente ed imperogabile necessità.

Già nel luglio 1950, infatti, si poteva prevedere l'imminenza del congedo, giacchè questo era certo, mentre del tutto probabile o casuale era il trattenimento in servizio. Far scattare colpa alla Duilio di aver voluto evitare le irreparabili e gravi conseguenze del congedo, specie in considerazione del lungo tempo necessario per ottenere convenientemente la disponibilità effettiva dell'abitazione, sembra illogico e, perciò, non conforme alla Legge.

Né può obiettarsi che, in caso di accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, l'inquilino si sarebbe visto negare la proroga legale per una necessità inesistente, giacchè in tal caso non solo la Duilio si sarebbe logicamente astenuta dal far valere il titolo esecutivo, ma il Vincenti avrebbe potuto anche invocare la tutela prevista nell'art. 8 Legge 23 maggio 1950 n.253, se l'immobile non fosse stato dopo l'eventuale esecuzione fraudolenta adibito ad uso di abitazione della famiglia Duilio. In sentenza, dunque, il Vincenti era sufficientemen

In seguito a tale richiesta io Notaio ho ricevuto il testamento il quale é redatto su un foglio di carta uso bollo composto di due facciate di cui solo la prima é scritta, mentre l'altra facciata é in bianco, lo scritto appare eseguito da unica mano e non presenta postille.

La scheda testamentaria, dopo essere stata vidimata in ciascuna facciata da tutti gl'intervenuti viene allegata al presente alla lettera B) onde ne formi parte integrante e qua trascritta integralmente.-

"Testamento Olografo lo sottoscritto Quartulli Giuseppe, nato Ostuni il 8 Giungno 1895, nelle mie piene falcolta mendale -dichiaro - tutto Ciò che mi appartiene, beni mobili e immobili ed eventuali somme di danaro liquito, lascio senza riserva, a mia moglie signora Carella Brigida nata a Locorotonto il 27 aprile 1900, mia moglie, alla quale lascio tutti i miei beni, puo disporri come vole e come crede. Questo testamento olografo é stato scritto di mio pugno a Ostuni in Via Mons. Mindella N° 15 inderna 4 N.B. dopo lamorte del sottoscritto e della moglie Carella Brigida tutti i beni mobili e immobili passano di propretà di mia figlia Quartulli Cecilia se resterà vedova. Ostuni 1 gennaio 1966 Quartulli Giuseppe".-----

Sulla predetta scheda testamentaria non risultano

ne abrasioni né cancellature ad eccezione della prima parola del sesto rigo e l'ultima parola del tredicesimo rigo che risultano cancellate.-----

La richiedente mi dichiara che l'eredità relatta del defunto é di £. CENTOMILA (100.000,00).--- di quota disponibile.-----

Il presente verbale é stato da me letto, in presenza dei testimoni, insieme agli allegati, alla richiedente che lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà.---

SPECIFICA

Viene sottoscritto alle ore diciotto.-----

Quartulli Cecilia

Colle Corino

Signor Francis

Polacco Paolo M. Lucca

Certa L. _____

Rendimento " _____

Scrittura " _____

Capitale 8000

Capitale di ar. 2000

Tassa Arch. 1000

Tassa Reg. " _____

Copia Reg " _____

Copia Voltura " _____

TOTALE L. _____

Copia xerografica conforme all'originale registrata a Ostuni il 27.4.1976 al n.1368, mod.1? vol.153, si compone di numero due fogli xeroscritti su tre facciate, si rilascia per uso consentito.-----

Ostuni, addì 7.7.1977.-----

Francis

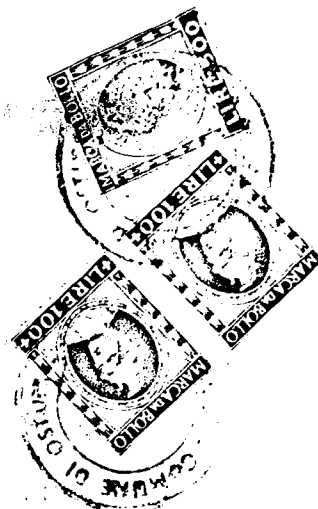


ALL. D)
exp. 38324/4993



297

CITTA' DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI



UFFICIO DELLO STATO CIVILE

ESTRATTO - RIASSUNTIVO DI ATTO DI MORTE

Nel Registro dei morti di questo Comune dell'anno 1924 Parte 5
trovasi iscritto l'atto portante il Numero 24 dal quale risulta che nel giorno
(trenta) del mese di Dei mesi
dell'anno 1924, William recentemente / guasta
in 21 anni
è deceduto Quartile Giuseppe Maria
che era nat. in 11 anni il 8.5.1895
(atto Numero 391), e che era marito di Loretta Brindisi

UFFICIO DEL REGISTRO OSTUNI

L'imp. è, fissa, convalida, e si allega con alle
già compresa in quella trascritta per
Fatto pubblico regto il 27 aprile 1924
al N. 1576
IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Rizza)



Si rilascia a richiesta di Luigi

per uso documenti

Ostuni, li 4 - 3 - 1925

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



[Handwritten signature]

Copia xerografica conforme all'originale allegato A) a
mio atto del 7.4.1976 registrato il 27.4.1977 al n.1368,
mod.1, vol.153, si compone di un foglio xeroscritto su
una facciata, si rilascia per uso consentito;-----

Ostuni, addì 7.7.1977.-----

De Laurentis



De Laurentis



Testamento Olografo

Io sottoscritto Quattulli Giuseppe, nato Astuni
il 8 Giugno 1895, mille mie piene facoltà
mentale

— dictando —

tutto ciò che mi appartiene, beni mobili e
~~im~~ immobili ed eventuali somme di danaro
liquido, lascio senza riserva, a mia moglie
signora Corrella Brigida nata a Locorotondo
il 27 aprile 1900. >

mia moglie, alla quale lascio tutti i miei
beni, può disporvi come vuole e come
crede.

Questo testamento olografo è stato ~~già~~
scritto di mio pugno a Astuni in Via
mons. Minobella et. 15. indenne 4

B. ologro l'amore del sottoscritto e della moglie
Corrella Brigida tutti i beni b. mobili e
immobili passano di proprietà a mia figlia
Quattulli Cecilia se resterà vedova.

Astuni 1 Gennaio 1966

Quattulli Giuseppe

UFFICIO DEL REGISTRO - OSTUNI

L'incasso per diritto di presente alle-

gato è compreso in quella riscossa per

il 27.4.1977

IL DIRETTORE

al N. 1358

(Dr. Aldo Rizza)



Dr. Aldo Rizza

Carlo Cosulich

Giuseppe Rizza

Roberto Rizza



Copia xerografica conforme all'originale allegato B)

a mio atto del 7.4.1977, registrato il 27.4.1977 al
n. 1368, mod. 1, vol. 153, si compone di un foglio xero-
scritto su due facciate, si rilascia per uso consentito.-

Ostuni, addì 7.7.1977.-----

[Signature]



Servizio dei Conti Correnti Postali

Ricevuta di un versamento

di L. (*) 18.648 II

re (*) Diecimila
(in cifre)
(in lettere)
eicento e 48
guito da Quarantotto
in Illons. Abindelli
ostuni case popolari
c/c N. 26-2171

Ist. Aut. Case Popolari
estato a: « Serv. Cassa DD. PP.
per Affiliazione Stabili »
72100 Brindisi

Addi (1) 19 27

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

ssa di L. A-GEN-100RR-POSTALI 3

erato OSTUNI

112 1601177

Ufficiale di Posta

Bollo a data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti
onabili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

Servizio dei Conti Correnti Postali

Ricevuta di un versamento

di L. (*) 18.648

Lire (*) Diecimila
(in cifre)
(in lettere)
eicento quarantotto.
seguito da Quarantotto
via Illons. Abindelli
case popolari
c/c N. 26-2171

Istituto Autonomo
Case Popolari
72100 Brindisi

Addi (1) 19 27

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

ssa di L. A-GEN-100RR-POSTALI 3

erato OSTUNI

112 1601177

Ufficiale di Posta

Bollo a data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti
onabili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

Servizio dei Conti Correnti Postali

Ricevuta di un versamento

di L. (*) 18.648

Lire (*) Diecimila
(in cifre)
(in lettere)
eicento quarantotto.
seguito da Quarantotto
via Illons. Abindelli
case popolari
c/c N. 26-2171

Istituto Autonomo
Case Popolari
72100 Brindisi

Addi (1) 19 27

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

ssa di L. A-GEN-100RR-POSTALI 3

erato OSTUNI

112 1601177

Ufficiale di Posta

Bollo a data

(*) Sbarrare con un tratto di penna gli spazi rimasti
onabili prima e dopo l'indicazione dell'importo.

Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà

(art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecento 77, il giorno 13 del mese di Luglio

avanti a me

L'IMPIEGATO ADDETTO

Qualifica del funzionario DELEGATO DAL SINDACO

è comparso il Sig. CARELLA Brigida (Angelo Melpignano) a Locorotondo

il 27.4.1900 e residente a Ostuni il quale dopo essere stato ammonito, secondo quanto prescritto dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge medesima,

ha dichiarato:

-Il Sig. QUARTULLI Giuseppe, nato in Ostuni il 8 Giugno 1895, assegnatario di un alloggio I.A.C.P. in Ostuni alla via Monsignor Mindelli 15 int.4, giusto contratto di cessione per atto notar Vincenzo LOIA CONO, rep. n.73143/3958 in data 12 Settembre 1965, registrato a Brindisi il 22.9.1965 al N° 9050 Mod.II, e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecce il 25.9.1965 d'ordine e n° 43167 particolare, è deceduto in data 30 Gennaio 1974, nominando sua erede universale, giusta testamento olografico in data 1 Gennaio 1966 pubblicato per atto notar Avv. Paolo DE LAURENTIS - rep. numero 38327/4993 - registrato a Ostuni il 27.9.1976, essa dichiarante, moglie CARELLA Brigida;

-che detto testamento non risulta a tutt'oggi impugnato né opposto.

//////////

Paolo De Laurentis
Angelo Melpignano

FIRMA DEL DICHIARANTE

Seppochi X di Carella Brigida

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

L'IMPIEGATO ADDETTO

DELEGATO DAL SINDACO

Cognome (Angelo Melpignano)

Il sottoscritto

attesta a norma dell'art. 20 della legge 4-1-1968, n. 15, che la firma in calce alla su estesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza previo accertamento della identità del dichiarante.

Ostuni, il 13 Luglio 1977



L'IMPIEGATO ADDETTO

DELEGATO DAL SINDACO

(Angelo Melpignano)

IST. AUT. CASE POPOLARI
ERIDISI
PROT. N. 960
DATA 29 GEN 1928

(92)

Ostuni 26-1-1928.

Sono la sottoscritta Guartulli Cecilia

Ad

che aspettavo da un giorno all'altro la chiamata
da codesto istituto circa il rimanente riscatto
dell'alloggio case popolari via Mons. Bindelli
15 in L. di Proprietà del defunto Guartulli
Giuseppe per il passaggio di proprietà
alla vedova Guartulli, signora Carella Brigida
Di questo reinvia a conoscenza il signor
Presidente. con l'avvocato
Barcello Cafiero.

rimaniamo d'accordo che tutto sarebbe
stato fatto in agosto 1927, purtroppo
siamo al 28. Lo chiedo per favore
che venga sbrigato tutto al più presto
Ostuni Guartulli Cecilia.

SIO. DE VIOCIEN



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40 N. 1474)

Prot. N. 2184

Al notaio Vincenzo LOIACONO-BRINDISI
Alla sig.ra CARELLA Brigida
Via M. Mindelli, 15- OSTUNI (BR)

Si trasmette la pratica intestata al sig. QUARTULLI
Giuseppe, assegnatario di alloggio popolare in Ostuni, al lotto
4, scala B/4 di Via M. Mindelli, 15.

Il sig. Quartulli Giuseppe è deceduto in data 30-1-1974.

Pertanto si prega la S.V. di rilasciare la quietanza liberato-
ria alla vedova sig.ra CARELLA Brigida, dopo che la stessa avrà
versato il residuo prezzo di cessione dell'alloggio di cui so-
pra e precisamente lire 256.373 + 93615 su due c/c Postali distin-
ti n° 26-2171.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/MT/DV

Esiste l'elemento per l'atto di
della sig.ra CARELLA Brigida,
vedova dell'assegnatario QUARTULLI
Giuseppe, che le ha ceduto
proprio figlio Quartulli Lucio
avvicinando quindi il presidente dell'ente.

22
Erede ~~del~~ ~~entere~~ ~~del~~ ~~ment~~
oloprof dell' 1. 1. 66, con cui
l' ~~apparten~~ ~~non~~ ~~me~~ ~~me~~
erede universale la moglie
Cecilia Bispolo -

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

La sottoscritta QUARTULLI Cecilia, nata in Ostuni
il 26 marzo 1924, residente in Ostuni a via Mons. Luigi
Mindelli n.15/4, (cod.fisc." QRT CCL 24066 G187R")
quale proprietaria unica ed esclusiva dello alloggio
per averlo ereditato dalla successione della defunta
genitrice Carella Brigida, ed avendo quest'ultima
in vita versato il residuo prezzo di cessione dello
alloggio medesimo a mezzo versamento vaglia postale
omeglio a mezzo conti correnti postali di cui :
L.93.615 in data 2 marzo 1978, polizzino n.887 sul
c/c postale n.26/2171 ;
L.256.373 in data 2 marzo 1978, polizzino n.886 sul
c/_ n.26/2171..

C H I E D E .

che venga rilasciata liberatoria quietanza a saldo,
con eventuale annotamento alla Conservatoria dei
R.I. competente.

L'alloggio in parola è sito in abitato del Comune
di Ostuni, scala B/4 di via M.Mindelli n.15.

Allega: copia fotostatica dei polizzini di versamento;
nonchè la comunicazione di co:desto Istituto in data
20/2/1978.

Si ringrazia ed ossequia.

Ostuni, 21 gennaio 1981.

Con ossequi

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

La sottoscritta QUARTULLI Cecilia, nata in Ostuni il 26 marzo 1924, residente in Ostuni a via Mons. Luigi Mindelli n.15/4 (cod.fis." QRT CCL 24C66 G187R") espone :

- premesso che il defunto genitore QUARTULLI Giuseppe, deceduto in Ostuni in data 30.1.1974, assegnatario di alloggio popolare in Ostuni al lotto 4 , scala B/4 di via Mindelli n.15 ; dispose di detto alloggio con testamento in favore di sua moglie Carella Brigida ;

che la Carella Brigida, deceduta in Ostuni il 23 gennaio 1980, con suo testamento ha disposto del predetto alloggio in favore della quì sottoscritta QUARTULLI Cecilia ;

che la Carella Brigida a saldo residuo prezzo ebbe a versare a codesto Istituto a mezzo vaglia postale (o meglio a mezzo conto corrente Postale n.26/2171 la somma di lire 356.373 + 93615, come da comunicazione di codesto Istituto.

Tanto premesso, la sottoscritta Quartulli Cecilia chiede acchè codesto Istituto rilasci liberatoria quietanza.

A tale uopo comunica che la pratica predetta venga

affidata al NOTAIO VINCENZO LOIACONO di Brindisi,
per ile formalità di rito.

Resta in attesa di conoscere notizie in merito alla
predetta pratica.

Allega: fotocopia della comunicazione a suo tempo
ricevuta; non copia fotostatica dei polizzini versati,
come innanzi specificato.

Ringrazia ed ossequia.

Ostuni, 6 febbraio 1981

h' cont con

2 OFEB. 1978

2184

Al notaio Vincenzo LOIACONO-BRINDISI
Alla sig.ra CARELLA Brigida
Via M. Mindelli, 15- OSTUNI (BR)

Si trasmette la pratica intestata al sig. QUARTULLI
Giuseppe, assegnatario di alloggio popolare in Ostuni, al lotto
4, scagl. 2/4 di Via M. Mindelli, 15.

Il sig. Quartulli Giuseppe è deceduto in data 30-1-1974.

Pertanto si prega la S.V. di rilasciare la quietanza liberato-
ria alla vedova sig.ra CARELLA Brigida, dopo che la stessa avrà
versato il residuo presso di cessione dell'alloggio di cui so-
pra e precisamente lire 256.373 + 93615 su due c/c Postali distin-
ti n° 26-2171.

~~IL PRESIDENTE~~
(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/RE/DV

Ostuni 17-3-66

Istituto autonomo Case popolari

3108

21 MAR 1966

Brindisi

Il sottoscritto Quartulli Giuseppe abitante al n° 15
case popolari in Via Minelli, in data 17-11-65
invio una lettera raccomandata n° 0023 per
ottenere il rimborso di L. 16.671 quale deposito
congiunto, ma per troppo avariato
la richiesta.

In data 18-2-66 il sottoscritto invio una
seconda raccomandata n° 2945 per ottenere
il suo detto deposito, ma per troppo
anche questa raccomandata è stata igno-
rata.

Con la presente si ha Terza con racco-
mandata (spese complessive L. 420).
Se anche questa volta volete ignorarla,
e allora devo convenire che il sottoscritto
si trova di fronte a gente senza
nessuna comprensione della necessità che
il sottoscritto ha bisogno.

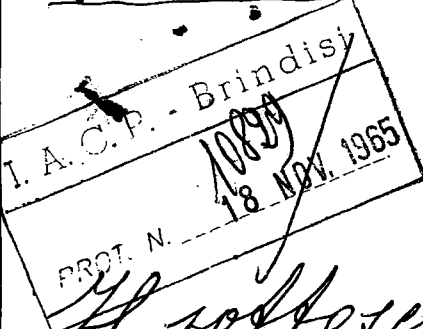
In tale attesa mi fido

Quartulli Giuseppe

10

g

Raccomandata



Ostuni 17 - Novembre 1965
Spett.le Istituto Autonomo
Per le Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Guarattoli Giuseppe, inse-
guatario dell'alloggio in Via Man-
righos Minutelli N° 15/4 ed era in
via di riscatto di detto alloggio;
Chiede il rimborso della rendita
di ₹ 16.671 quale deposito cauzionale
versato all'atto del contratto eseguito
il 10 settembre 1962.

In attesa di tale rimborso, prega gradire
rispettori saluti

Firucato

Guarattoli Giuseppe

V^o /

289 m

V^o m fuo' rimborso
23.2.66 A. De Gili

Lotto 4^o
seala 3/4



CITTÀ DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

CERTIFICA

CHE QUARTULLI Giuseppe Nicola nato in Ostuni il
8 Giugno 1895 atto nro 391, ha la residenza in questo
Comune alla via Ammirato nro 15.=====,

In fede del vero rilascia il presente.=====

OSTUNI 11 8 Ottobre 1960

[Handwritten signature]



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

[Handwritten signature]

Quartulli Giuseppe Nicola
1895
(391)

Comune di Ostuni
L. 100
Diritti di Segreteria



SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

Il sottoscritto QUARTULLI GIUSEPPE, nato a Ostuni
il 8.6.1895 ed ivi domiciliato alla Via S. Annirato,
n°15, prega codesto spett.le Istituto acchè voglia
tenerlo presente nell'assegnazione di alloggi po-
polari che eventualmente si renderanno liberi
pressinamente.

Con osservanza.

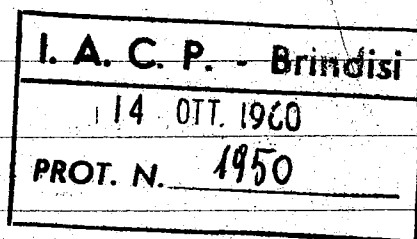
Ostuni, 11.10.1960

(Quartulli Giuseppe)

Quartulli Giuseppe Nicolo

Allega i seguenti documenti:

- 1) Stato di famiglia;
- 2) Assegno di £.600=;
- 3) Certificato di residenza.-





A richiesta dell'on. Avv. Francesco Procacci
diziale di S. Maria alba, la sottoscritta avv. Procacci
della Procura di Ostia in unione con notificato
l'autorità competente al Sotto Tribunale di Roma
reale giudiziale di Roma. Somme conseguente
copie conformi a mani proprie dello stesso procuratore

V. A. Maggi



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Es tratte dal suo originale esistente nella Cancelleria della Pretura di Ostuni.

N. 27/951 Reg. Sentenze - N. 432 Cronologico - N. 48/51 Reg. Gen. Contenziosi - N. 951 Repertorio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore del Mandamento di Ostuni - Dott. Mario Imponente
ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

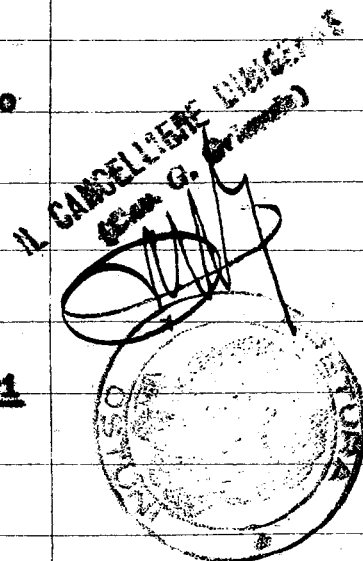
nella causa civile passata in decisione il 6 Aprile 1951
vertente

T R A

DUILIO MARIA fu Emanuele - residente in Ostuni -
appellante - rappresentata dall'avv. Francesco Asciano con delega a margine della citazione in data 19 marzo 1951

C O N T R O

VINGENTI DOMENICO fu Vittorio - appellato - residente in Ostuni - rappresentato dal proc. Dott. Giuseppe Trinchera con delega a margine della citazione in data 6 aprile 1951



O G G E T T O:

appello a sentenza del conciliatore di Ostuni in tema di opposizione a proroga legale di locazione d'immobile urbano per urgente ed improrogabile necessità.

All'udienza del 6 aprile 1951 il procuratore della appellante chiedeva accogliersi la domanda ed il procuratore dell'appellato, riconoscendo la necessità sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado, chiedeva la compensazione delle spese di entrambi i giudizi.

F A T T O.

Con atto notificato il 17 luglio 1950 Dailio Maria fu Emanuele, proprietaria di una casa sita in Ostuni alla via A. Cantani n. 25 e, tenuta in locazione da Vincenti Domenico fu Vitterio, esponeva che il proprio marito Spennati Giovanni, maresciallo del carabinieri in servizio con diritto di alloggio in S. Giorgio Ionico, stava per essere collocato in congedo, avendo compiuto sin dal 28 aprile 1949 gli anni massimi di servizio e trovandosi, perciò, in qualità di trattante alle armi.

Assumendo di non avere altra abitazione e di doversi sistemare necessariamente in Ostuni, col suddetto atto Dailio Maria avvisava il Vincenti Domenico

I.A.C.P. - Brindisi
 PROT. N. 2241
 3 APR. 1964

Istit. Istituto Autonomo
 Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Quartulli Giuseppe ab.
 faite in Ostuni via per Ceglie - Lotto 4^o - Scala B/4
 rivolge rispettosamente domanda di ricatto della ab.
 azione assegnatagli in fitto e pertanto acclude
 un assegno bancario di lire cinquecenta, intestato
 a codesto Istituto, contrassegnato dal n. 1358862
 emesso dalla Banca di Conti e Depositi. Ostuni in
 data 1 aprile 1964, quale acconto alle spese con
 trattuali.

In attesa di un cortese riscontro distin-
 guamente ossequio

Ostuni, 1 aprile 1964 Quartulli Giuseppe

A
 RIA
 TS2

Lotto 4^o
 B int. 4



Commissione Regionale
 £ 1677.045 - 30% = 1.173.931

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oooOooo-----

116. LUG. 1964

N. di prot. 4910

Brindisi li _____

AL SIG. Luigi G. Giuneppe
4° lotto - Via per le piazze
Ortuni

RACCOMANDATA

Con riferimento alla Sua domanda afferente il riscatto dell'alloggio attualmente condotto in locazione, si comunica che per ottemperare a nuove disposizioni emanate dal Ministero dei LL. PP. con circolare N. 5360 del 13/6/64, la pratica riflettente lo stabile del quale fa parte il Suo alloggio, è stata riproposta all'esame della Commissione Provinciale .-

Non appena in possesso delle determinazioni che saranno adottate dalla predetta Commissione sarà cura di questo I.A.C.P. invitarla per il perfezionamento del contratto di cessione.-

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. le Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GR/ta. -




Ortuni 31-5-1976.

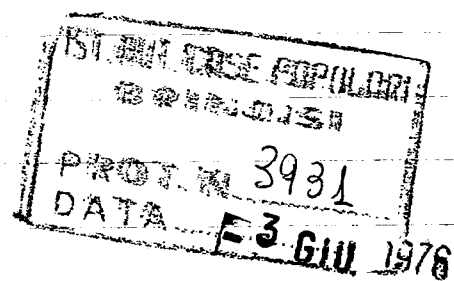
Ill. ^{mo}. Signor Presidente.

La sottoscritta Carella Brigida moglie del
defunto Guartulli Giuseppe, abitante in
Via Mons. Bindelli 15, in uno alloggio
popolare già a riscatto circa dieci anni,
chiedo a codesto istituto di voler riscattare
la casa in anticipo. Per tanto
vorrei la cortesia di sapere la somma
dovuta, e se occorrono relativi documenti.

Distinti saluti Carella Brigida.

S16 DE VICINIS

Carotelli
14.6.1976



~~12~~
~~summa~~
~~la lettera~~
H A P
Ostuni 16-11-26.
Ill' mo Signor Presidente dell'istituto autonomo
case popolari di Brindisi.

La sottoscritta Carella Brigida vedova del defunto
Quartulli Giuseppe, abitante in Via Mons. Brindelli
15/4 per cortesia desidero sapere la somma dovuta
per riscattare la casa in anticipo, e i relativi
documenti che occorrono. Insieme alla lettera vi
mando l'ultima ricevuta del mese di ottobre 1926.
Distinti Saluti Carella Brigida.

516. Delle...

30.1.1926
H. Quartulli

ISTIT. CASE POPOLARI
BRINDISI
PROT. N. 8628
DATA 17 NOV 1976

Carta 124-119/4

Carta 13.6.1927

Rep. 38324/4993

Deposito e pubblicazione di testamento olografo.-

Repubblica Italiana

Il giorno sette aprile millenovecentosettantasei,
in Ostuni, nel mio studio a Piazza Libertà 12.---

Avanti a me Avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo,
Notaio in Ostuni, iscritto nel collegio notarile dei
distretti riuniti di Lecce e Brindisi ed in presenza
dei testimoni: Carella Cosimo, impiegato, nato l'8 no-
vembre 1950 a Ostuni ove domicilia e Suma Francesco,
impiegato, nato il 13 aprile 1927 a Ostuni ove domi-
cilia, a me noti ed idonei;

é presente:

QUARTULLI Cecilia, casalinga, nata il 26 marzo 1924 a
Ostuni ove domicilia a via Mons. Mindelli n. 15/4.---

Della cui identità personale sono certo.----

La quale, in presenza dei testimoni, mi richiede di
procedere alla pubblicazione del testamento lografo
del sig. Quartulli Giuseppe Nicola che era nato il
8 giugno 1895 a Ostuni, morto in Ostuni il 30.1.1974
come risulta dall'estratto dell'atto di morte rila-
sciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune
di Ostuni, che al presente allego alla lettera A)
onde ne formi parte integrante; testamento olografo
che mi consegna alla presenza dei testimoni.----

Registrato a Ostuni il 27.04.1976

al n. 1358 (v. l. 123) Mod. 1

Il Notaio De Laurentiis fu Girolamo

per INVIA

di cui uno per Imp. di Tr. ar.

e L. per Imp. di Tr. ar.

IL NOTARIO

(Ostuni)

Paolo De Laurentiis



In seguito a tale richiesta io Notaio ho ricevuto il testamento il quale é redatto su un foglio di carta uso bollo composto di due facciate di cui solo la prima é scritta, mentre l'altra facciata é in bianco, lo scritto appare eseguito da unica mano e non presenta postille.

La scheda testamentaria, dopo essere stata vidimata in ciascuna facciata da tutti gl'intervenuti viene allegata al presente alla lettera B) onde ne formi parte integrante e qua trascritta integralmente.-

"Testamento Olografo lo sottoscritto Quartulli Giuseppe, nato Ostuni il 8 Giungno 1895, nelle mie piene falcolta mendale -dichiaro - tutto Ciò che mi appartiene, beni mobili e immobili ed eventuali somme di danaro liquito, lascio senza riserva, a mia moglie signora Carella Brigida nata a Locorotonto il 27 aprile 1900, mia moglie, alla quale lascio tutti i miei beni, puo disporri come vole e come crede. Questo testamento olografo é stato scritto di mio pugno a Ostuni in Via Mons. Mindella N° 15 inderna 4 N.B. dopo lamorte del sottoscritto e della moglie Carella Brigida tutti i beni mobili e immobili passano di propretà di mia figlia Quartulli Cecilia se resterà vedova. Ostuni 1 gennaio 1966 Quartulli Giuseppe".-----

Sulla predetta scheda testamentaria non risultano

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(1) 47. ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. VINCENTI Damiano / ?

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/B del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 19 ed 42 della Legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 24 AGO 1959
27 Agosto 1959

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te. Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1959 19 al N. 118

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquante

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

LA DIREZIONE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

d/.....
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. Vincenzi Donnaris

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 4/13 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di Ortona

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3200 mensili anticipate. 38400

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58

DENUNZIANTE (7)

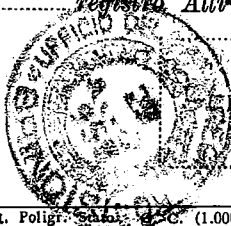
PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 19 al N. 1198

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 38400

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. Vincenti Domenico

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/B del 4^o Lotto
di case popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione : dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti : L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 19 al N. 1612

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquante

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbric

Il sottoscritt (1) Com.te Ubaldo
LARINO fu Giuseppe nella sua
lità di Presidente dell'I.A.
dimorant (2) Brindisi, Via Casimi
dichiara di avere verbalmente stipulato le
convenzioni fra ess denunzianti (3) e
Signor VINCENTI Domenico
fu Vittorio
..... convenzioni che (4) hanno
esecuzione col giorno (5) 10 agosto

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n.4/B al 4° lot
delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto

Corrispettivi pattuiti: £.3.200,= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, add

3 AGO. 1956



Registrata la presente denuncia, add 19 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 602

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATO

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono forniti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni di locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la somma.

Art. 104.

La soprattassa per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento è ridotta alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

La sopratassa per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento è ridotta alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Art. 42.

Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

La sopratassa per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento è ridotta alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Art. 44.

Le locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, prorogazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Le locazioni sono soggette alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impossibilitate a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(1) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 9/55

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

SIG. VINCENTI DOMENICO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.4/B al 4° Lotto

delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.3.200=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add.

27 AGO. 1953



DENUMZIANTE (7)

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, add.

4 SET. 1953

al N. 1730

vol. foglio registro ed esatte lire

100

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

• Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo Valla-
rine fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant. e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. denunziant. (3) ed il

Sig. VINCENTI DAMIANO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

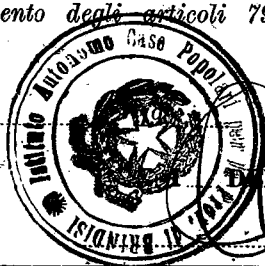
Designazione delle cose locate Appartamento n.4/B al 4° Lotto delle Cas-
Pepolari in Ostuni Via per Cellie

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 3200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi 22, AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19
vol. foglio registro Atti privati, ed. esatte lire 55 N. 1557

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esemplare di bollo
n. 1233

REGOLAMENTO
Tasse

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(1) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1)
Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2)
e Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

VINCENTI DOMENICO

Stg.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle coselocate: Appartamento n. B/4 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4750- mensili anticipato

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 1369.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 al N. 1719

vol. foglie registro Atti privati, ed esatte lire feudi

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fossano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140. Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. QUARTULLI GIUSEPPE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 4/B del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 1750 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740 22000

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27-Agosto 1963

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1963 19 al N. 2879

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire quattroccento *

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

C. MAGNANTE

Quartieri Rich. 1 del 1962 - Ist. Poligr. Stato - G. C.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunciante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunciante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si esegua il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO SANITARIO

N. _____ di Prot.

Ostuni, li 3. f. 195 2

Risposta a nota del

OGGETTO: *abitazione di Vincenti Domenico fu Vittorio*

Certifico che l'abitazione del Sig.^{re} Vincenti Domenico fu Vittorio Via. Trieste 4p, costituita di un solo vano, non è sufficiente ad ospitare le sette componenti la famiglia, di verso detto, i quali sono costretti a una promiscuità contro ogni regola d'igiene e di morale.



D. Vittorio
uff. Sanitario

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA

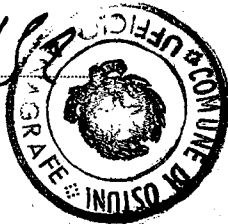
Che i coniugi Vincenzina
e suo figlio Roberto ed anche
gli altri figli hanno
la residenza in questo
Comune da oltre Tre
anni.

Si rilascia in carta libera per uso di

certificazione

Ostuni, li

12.9.98



IL SINDACO

[Handwritten signature]



FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL'OPERA NAZIONALE MATERNITA' E INFANZIA
BRINDISI

~~Ufficio~~ Postale 103

10 MAG. 1952

N. 1326 All. N. _____ Brindisi, _____ 195

Risposta a nota N. _____

Al _____

del _____

OGGETTO: _____

Chiuso

VISTI GLI ATTI DI
QUESTA FEDERAZIONE
SI CERTIFICA

che la A.S.V. SIGNORA ANCONA ELISA è alle
dipendenze della Federazione Prov/le ONMI
di Brindisi dall'agosto 1943 proveniente da
Trieste quale mobilitata e presta tuttora
servizio presso la Casa della Madre e del
Bambino di Ostuni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. A. Perrino)

[Signature]

Brindisi.....³⁻¹⁰⁻⁶²

ALLA SEZIONE RAGIONERIA

SEDE

e p.c.

ALL'UFFICIO INQUILINATO

SEDE

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di £...~~4.000~~...versato
dal Sig. ~~Vincenzo~~ ^{Francesco}...il ~~16.9.62~~ ^{19.9.62}.

Tale somma dovrà essere versata, a no-
me dell'interessato ed a mezzo dell'allegato bol-
lettino di c/c., per fitti arretrati.

Francesco

MI/ta.-

299-C.F.
Contum
Conto n° 8/4

Mand. n° 292
del 8/10/62

COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO SANITARIO

N. di Prot.

Ostuni, li 9/11/1960 19

Risposta a nota del

Div. Sez. Num.

OGGETTO: Casa antigienica.-

119 FRANCHINI - OSTUNI Tel. (4) 7100 32/50

Si certifica che la casa in Via Silvio Pellico n.29 abitata dal Sig. QUARTULLI GIUSEPPE col suo nucleo familiare di quattro persone consta di n. due vani.

Il vaso inglese é sistemato in un angolo della scala che porta al terrazzo; l'approvvigionamento idrico é fornito da una cisterna. Pertanto considero la pre detta casa antigienica.-

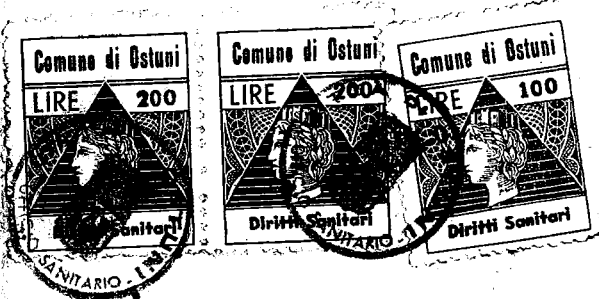
Si rilascia il presente, a richiesta dell'interessato, in carta libera, per uso assegnazione Casa Popolare.

N. 1204 del Reg.
dei certificati



L'UFFICIALE SANITARIO
(Dr. Nicolino Laudadio)

Niccolino Laudadio



I. A. C. P. - Brindisi	
11 NOV 1960	2866
PROT. N.	

Brindisi 24 FEB. 1966

ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p.c.

ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale -

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di £. 15.624.24 versato dal Sig. Luigi Della Porta 1962

Tale somma dovrà essere versata, a nome dell'interessato ed a mezzo dell'allegato bollettino di c/c., per fitti arretrati.

MI/ta.-

*Ordini
n. 4/1
data 3/4*

*Mand. n. 429
del 20.4.66*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. 6584

Brindisi, lì 1 SET. 1962

OGGETTO: Invio contratto
di locazione .-

AL SIG. QUARTULLI GIUSEPPE

Via per Ceglie-Lette 4°-Scala B/4

OSTUNI

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE GENERALE

mm. Avv. Vincenzo PALMA)



CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

Ufficio d'Anagrafe

Situazione di famiglia

(Origenario) de Quartulli Groupi Orsola

N. d'ord.	COGNOME E NOME dei componenti la famiglia ed altre persone conviventi	GRADO di parentela rapporti col capofamiglia	LUOGO E DATA NASCITA				Stato Civile	Condizioni	Se convivente ed a totale carico del capofamiglia
			COMUNE	giorno	mese	anno			
1	Quartulli Groupi Orsola	C. F.	Ostuni	8	6	895	Consuf.	addebito	30-1-97h
2	Caralle Borjese	mojtri	Locorotondo	27	h	900	"		
3	Quartulli Lounto	figlio	Ostuni	1	10	922	"		
4	" Lierke	"	"	26	3	924	Violare		
5	" Maria Lucetta	"	"	5	10	928	Consuf.		
6	" Angelo Raffaele	"	"	16	1	930	"		
7	" Cosmo	"	"	28	10	931	"		
									

N. B. - La qualifica di Capo famiglia viene attribuita ai soli fini anagrafici.

Si rilascia in carta

Arbore

e per uso

Consuntivo delle

L'IMPIEGATO COMPILATORE

Ostuni, li

3-11-

1997



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO

385351

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N°...5148...

Uff. Rag.

Brindisi li...8/9/1952.....

Al Sig. *Atwell*.....*Silvestri*.....

Via.....*Via dei Ginepro*.....N°.....

O S T U N I

Mimmo
OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in O. S. T. U. N. I., Via *dei Ginepro*, Lotto *4*, scala *B*, interno *4*....-

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4 £. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale £. 340=

c) - deposito cauzionale £. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali £. 500=

e) - I.G.E. 3% £. 106=

T O T A L E £. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno *15* corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

N. di prot. 3028

Brindisi

7 MAG. 1962

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R. R.

AL SIG.

Vincenti Domenico
in per Aglia - lotto 12 Scala B Vat. 1
Ortuni

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.-
.....

Con circolare in data 16 AGO. 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da Voi occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza del-
le disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 27 GEN 1962
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la nos-
tra inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse
perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto
di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
Vi entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla
verifica dello stato dell'immobile, addebitandoVi le spese
e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per Vostro fatto
e colpa, ammenocchè non vogliate regolarizzare la Vostra
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta/-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

974 - RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. VINCENTI Damiano
Lotto 4^e Scala B Int. 4
Via pr. Aglie
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.101.*, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7269

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Vincenti Damiano

Lotto 4° Scala B Int. 4

Via fu Regie

Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anzichè di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonchè dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, infirma la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.249 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.00 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.083 come specificato nel seguente dettaglio:

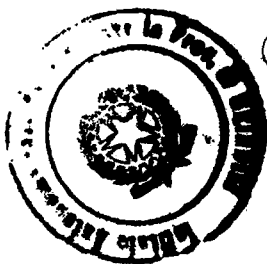
a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.249</u> vano per vani <u>5.00</u>	£ . <u>6.245</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>188</u>
	<u>7.083</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

Ex Venerati, Domenico - n° 299

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N.° 6266

Uff. Amm. vo

OGGETTO: Assegnazione di
alloggio in locazione sem-
plice.-

Brindisi, li 30 Agosto 1962

Al Sig. QUARTULLI Gennaro

Via Blas Pella, 29

OSTUNI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione semplice dello stabile, di proprietà
di questo Istituto, sito in via fr. Agbe, Lotto 4° scala B/4
inter. _____

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli ac-
cessori equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, Via Casimiro N° 9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'alle-
gato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. 25.228,-
come appresso devute:

a)-Mensilità di fitto e servizi dal 10.9.1962 al 9.10.1962
£ 950 vano x vani 5£. 4.750,-

b)-Canone consumo acqua normale....." 500-

c)- Contributo nelle spese di illumina-
zione alle scale....." 150-

d)- I.G.E. 3,30% su a)....." 157

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 5.557

e)-Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)....." 16.671

f)-Deposito spese contrattuali....." 3.000-

TOTALE£. 25.228

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di
consegna nell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente,
sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

Venerati n° 253

del 4.9.1962

di £. 25.228,-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.-

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----○○○○-----

[illegible]

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento.

Porte calde, Vetri rotte, l'Automobile
~~to~~ rotto, Taglia gabinetto rotto, la Vaso
 in cucina rotto, intonaci parete lesionati,
 impianto elettrico calante

F I R M A

Quartuli Giuseppe

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

18 APR. 1964

Prot. N. 2636

Brindisi li

RACCOMANDATA

AL SIG. Quartulli Giuseppe

4° lotto - Via per Leghe

Ostuni

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata,
tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in
Ostuni Lotto 4° Scala 13/4
via per Leghe a suo tempo assegnatole in loca-
zione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione,
anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al
D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 1.173.931 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione
oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti
al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è ne-
cessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni
che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare do-
vrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero de-
gli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della
Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua confer-
ma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa
Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che
perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a
qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

44